

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1365
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
GRAZIOSI e BUTTÈ: Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (1650)	1365
PRESIDENTE . . . 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373	
BUTTÈ, <i>Relatore</i> 1365, 1366, 1367, 1369, 1372, 1373	
DI MAURO . . . 1366, 1367, 1369, 1371, 1372	
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . 1366, 1367, 1369, 1371, 1372, 1373	
CHIAROLANZA . . . 1366, 1367, 1368, 1370, 1372	
GRAZIOSI 1367	
ZACCAGNINI 1368, 1370, 1372	
RAPELLI 1372	
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1373

La seduta comincia alle 9,20.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Maglietta, Mastino del Rio e Scalia Vito.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Graziosi e Buttè: Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari. (1650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 1650, d'iniziativa degli onorevoli Graziosi e Buttè, sull'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella passata seduta l'esame degli articoli venne sospeso sull'alinea e) dell'articolo 2 del testo predisposto dal Comitato ristretto, per un riesame sulla convenienza o meno di inserirlo nell'articolo 2 oppure di farne oggetto di un articolo aggiuntivo.

Però, sia i proponenti che il relatore ed il Governo sono d'accordo — e anche la Commissione si è espressa in questo senso a notevole maggioranza nella precedente seduta — di sopprimere l'alinea c) di cui do lettura.

« e) pensione di invalidità e vecchiaia, qualora la gestione del Fondo lo consenta ».

BUTTÈ, *Relatore*. Sono d'accordo per la soppressione dell'alinea e perché la questione è trattata anche all'articolo 12 e non essendo le richieste della categoria, in merito alla previdenza, di carattere immediato potremo risolvere in un secondo tempo questo problema, alla luce dell'esperienza fatta.

DI MAURO. Noi vorremmo che si facesse qualche cosa di più; d'altra parte compren-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

diamo che il farlo in questa legge diverrebbe estremamente difficoltoso. Penso si potrebbe ripiegare sulla formula dell'ordine del giorno approvato da tutti in cui si sollecita la definizione della pensione ai veterinari.

BUTTE, *Relatore*. Accetto la proposta dell'onorevole Di Mauro.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'alinea e) dell'articolo 2 di cui è stata chiesta la soppressione dal relatore e dal Governo.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 3

« L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi indicati dalla legge mediante i contributi versati dagli iscritti all'Ente stesso.

Per il primo esercizio dell'Ente il contributo è fissato in lire 1.000 mensili.

Per gli esercizi successivi il contributo sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze accertate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente ».

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Pur essendo d'accordo sulla sostanza debbo far rilevare che la formulazione del terzo comma non è costituzionalmente corretta.

PRESIDENTE. Propongo il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole del terzo comma:* Per gli esercizi successivi il contributo sarà stabilito., *con le seguenti* Per il quinquennio successivo, il contributo sarà stabilito annualmente... ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi indicati dalla legge mediante i contributi versati dagli iscritti all'Ente stesso.

Per il primo esercizio dell'Ente il contributo è fissato in lire 1.000 mensili.

Nel quinquennio successivo, il contributo sarà stabilito annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze accertate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4

Sono organi dell'Ente:

- a) l'Assemblea nazionale,
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo.
- d) il Presidente,
- e) il Collegio sindacale

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5.

L'assemblea nazionale è composta dai presidenti degli Ordini provinciali dei veterinari.

Gli onorevoli Lizzadro e Di Mauro hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« L'Assemblea nazionale è composta dai delegati dei veterinari, eletti di volta in volta nell'ambito provinciale in ragione di uno ogni cento iscritti o frazione di cento ».

BUTTE, *Relatore*. Avevamo già discusso questo punto e si era convenuto sulla opportunità di mantenere uno stretto rapporto fra Ordine ed Ente sì da evitare il moltiplicarsi di queste rappresentanze.

D'altra parte, anche dal punto di vista pratico, non mi pare che si possa accogliere l'emendamento, perché la dislocazione dei veterinari è molto spersa per le campagne e non è sempre facile radunarli tanto che rappresenta già un successo il fatto che si radunino una volta all'anno per le elezioni dell'Ordine; elezioni che d'altra parte si svolgono all'insegna della più assoluta democraticità, tanto che i vari presidenti degli Ordini provinciali rappresentano veramente la maggioranza.

CHIAROLANZA. Sono contrario all'emendamento che mira ad introdurre soltanto una complicazione senza ottenere per contro alcun miglioramento pratico. Basti pensare che con la nuova legge elettorale i consigli degli ordini sono eletti nella maniera più democratica con votazione personale diretta e rappresentano veramente l'espressione della maggioranza.

D'altra parte questa della previdenza ed assistenza è una delle funzioni specifiche degli Ordini e credo che l'esclusione dall'assemblea — in seguito a manovre periferiche — di qualche presidente provinciale non avrebbe altro risultato che quello di creare incertezza e disordine.

Quindi sono contrario all'emendamento per ragioni tecniche ed anche perché non si può tenere una intera categoria in continua agitazione per varie elezioni.

GRAZIOSI. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Chiarolanza. Le elezioni negli ordini dei veterinari sono fatte nel modo più democratico e con scheda segreta tanto che non sorgono mai dubbi o contestazioni. Non vorrei, quindi, che l'onorevole Di Mauro si preoccupasse dell'esistenza in seno agli Ordini di correnti politiche che potrebbero manifestarsi attraverso la nomina dei dirigenti degli Ordini stessi.

DI MAURO. Il vero problema è se questi ordini — quello dei veterinari come quello dei medici — debbano gestire i rispettivi enti di previdenza ed assistenza: se cioè praticamente l'Ente altro non deve essere che una sezione staccata degli ordini oppure deve essere completamente dotato di vita propria. Per noi la seconda soluzione è la migliore, e quindi insistiamo per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nella formazione del Comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

ART. 6.

L'Assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria, su convocazione del presidente, entro il 30 aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti indicati all'articolo 8.

Si riunisce in via straordinaria, su convocazione del Presidente, quando ne sorga necessità o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

ART. 7.

Ciascun presidente dell'Ordine provinciale, previa autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare, per rappresentarlo alle sedute dell'Assemblea nazionale, altro iscritto all'Albo professionale della provincia.

Ciascun componente dell'Assemblea nazionale non può avere che una sola delega.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Spetta all'Assemblea nazionale:

a) eleggere il presidente, il vice presidente e i membri del consiglio di amministrazione;

b) nominare due sindaci effettivi e due supplenti fra gli iscritti all'Ente;

c) determinare la retribuzione al Collegio sindacale e l'importo della indennità di presenza, a titolo di rimborso spese, ai membri del consiglio di amministrazione;

d) deliberare sui bilanci presentati dal consiglio d'amministrazione;

e) stabilire le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statuari e le linee generali dei regolamenti per disciplinare sia il funzionamento dei detti scopi statuari, sia il funzionamento dell'Ente ».

CHIAROLANZA. Per parte mia sono del parere di sostituire con altro più appropriato il termine « retribuzione » che si riferisce al punto c) relativo al compenso al collegio sindacale.

GRAZIOSI. Propongo di sostituire all'alinnea c) le parole « il compenso », alle parole « la retribuzione ».

BUTTE, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto l'emendamento Graziosi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Graziosi.

(È approvato).

L'articolo 8 risulta pertanto così formulato.

Spetta all'Assemblea nazionale:

a) eleggere il Presidente, il vice presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

b) eleggere due sindaci effettivi e due supplenti fra gli iscritti all'Ente;

c) determinare il compenso al Collegio sindacale e l'importo della indennità di presenza, a titolo di rimborso spese, ai membri del Consiglio di amministrazione;

d) deliberare sui bilanci presentati dal Consiglio d'amministrazione;

e) approvare il regolamento delle prestazioni ed il programma di massima per la attuazione degli scopi statutari di cui agli alinea c) e d) del successivo articolo 11.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da 12 membri dei quali:

a) dieci eletti dall'Assemblea nazionale fra gli iscritti all'Ente;

b) uno nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

c) uno nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Il direttore dell'Ente interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili ».

Debbo rilevare che nell'articolo si è ommesso di fare menzione al vicepresidente, il quale dovrebbe essere indicato subito dopo il presidente.

CHIAROLANZA. Un'assemblea di tredici membri è troppo pletorica. Propongo di ridurla.

PRESIDENTE. Propongo il seguente emendamento:

« Sostituire la prima parte dell'articolo 9 con la seguente:

« Il consiglio d'amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da 9 membri dei quali:

a) sette, eletti dall'Assemblea nazionale... ».

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 9.

(È approvato).

L'articolo 9 risulta pertanto così formulato:

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vicepresidente e da nove membri, dei quali:

a) sette eletti, dall'Assemblea nazionale, fra gli iscritti all'Ente;

b) uno nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

c) uno nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Il Direttore dell'Ente interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10.

« Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea o dai sindaci ».

CHIAROLANZA. Con la nuova legge, i consigli degli ordini professionali durano in carica tre anni; perciò bisognerebbe fare in modo di evitare la coincidenza fra le scadenze del consiglio di amministrazione e del consiglio dell'Ordine, altrimenti correremmo il rischio di determinare una vacanza di uno, due o tre mesi nel consiglio di amministrazione.

ZACCAGNINI. Penso che la cosa migliore sia il lasciare l'articolo 10 nella formulazione proposta, perché siccome chi nomina il consiglio di amministrazione è l'assemblea, occorrerà sempre rinnovare il primo organo dopo aver nominato il secondo.

CHIAROLANZA. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 10 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

« Ai membri del consiglio di amministrazione è assegnata una indennità di presenza, a titolo di rimborso spese, nell'importo deliberato dall'Assemblea nazionale ».

Mi pare che lo stesso argomento sia già regolato dall'articolo 8, alinea c), perciò propongo la soppressione di questo articolo.

BUTTE, Relatore. D'accordo per la soppressione.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 11, di cui propongo la soppressione.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 12, il quale assumerà la denominazione di articolo 11:

« Spetta al consiglio di amministrazione:

a) nominare i membri del Comitato esecutivo;

b) nominare il direttore dell'Ente;

c) predisporre il regolamento delle prestazioni di cui all'articolo 2 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;

d) predisporre il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari e i progetti relativi ai regolamenti, nonché quelli per il funzionamento dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;

e) studiare e sottoporre all'Assemblea nazionale tutte le riforme, che appariranno successivamente convenienti per rendere sempre più efficace la previdenza e l'assistenza;

f) deliberare, entro il 31 marzo di ogni anno, sui rendiconti morali e finanziari del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo dell'Ente, nonché entro il 30 novembre, sul bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea nazionale;

g) determinare lo stato giuridico e il trattamento economico del personale; deliberare l'impiego dei capitali e delle riserve, mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato, stipulazione di mutui attivi e passivi, anche ipotecari, ed ogni altra forma di investimento; provvedere a quanto altro occorre per la gestione economica dell'Ente, secondo le norme di legge e dei regolamenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti.

Le votazioni saranno a scrutinio segreto quando riguardano persone ».

BUTTE, *Relatore*. All'alinea e) bisognerebbe riprendere più a fondo la questione della previdenza accennando alla necessità di approntamento di piani per rendere sempre più efficace la previdenza e l'assistenza.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi pare che lo studio di un piano sia implicito, e logico il suo inserimento nell'applicazione della disposizione di legge. Quindi non modificerei il testo.

BUTTE, *Relatore*. Posso anche concordare con l'onorevole Sottosegretario, purché sia chiaro che è intenzione di predisporre un pia-

no da attuare in seguito. Sotto questo punto di vista penso che si potrebbe inserire il concetto nell'ordine del giorno che mi pare l'onorevole Di Mauro abbia intenzione di presentare in merito alla previdenza ed assistenza.

DI MAURO. Sempre in merito all'alinea e) rilevo che non è l'Assemblea che deve decidere in merito alle norme per la previdenza e l'assistenza, la cui approvazione è demandata da precise norme di legge ad altri organi competenti.

PRESIDENTE. Anche per semplificare il testo dell'alinea e) e per renderlo più aderente all'osservazione dell'onorevole Di Mauro, si potrebbe approvare il seguente emendamento sostitutivo dell'alinea stesso:

« e) studiare e proporre agli organi competenti — sentita l'Assemblea nazionale — le riforme ritenute convenienti per rendere sempre più efficace la previdenza e l'assistenza ».

DI MAURO. D'accordo.

BUTTE, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. In merito all'alinea f) rilevo che dal suo contesto sorge la necessità di convocare l'Assemblea nazionale due volte all'anno.

BUTTE, *Relatore*. Propongo un emendamento soppressivo della data del 30 novembre.

PRESIDENTE. In merito all'alinea g) è satta la dizione: « determinare lo stato giuridico »?

BUTTE, *Relatore*. Si potrebbe specificare: « ... l'organico ed il trattamento ... ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 13 pongo in votazione gli emendamenti, e cioè:

1° emendamento sostitutivo dell'alinea e).

(È approvato).

2° soppressione della data 30 novembre all'alinea f).

(È approvato).

3° sostituire all'alinea g) le parole: lo stato giuridico e il trattamento economico, con le parole: l'organico e il trattamento.

(È approvato).

L'articolo 12 complesso rimane pertanto così formulato:

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) nominare i membri del Comitato esecutivo;

b) nominare il direttore dell'Ente;

c) predisporre il regolamento delle prestazioni di cui all'articolo 2 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

d) predisporre il programma di massima per la attuazione degli scopi statutari e i progetti relativi ai regolamenti, nonché quelli per il funzionamento dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;

e) studiare e proporre agli organi competenti, sentita l'Assemblea nazionale, le riforme ritenute convenienti per rendere sempre più efficace la previdenza e l'assistenza;

f) deliberare, entro il 31 marzo di ogni anno, sui rendiconti morali e finanziari del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo dell'Ente, nonché sul bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea nazionale,

g) determinare l'organico ed il trattamento del personale; deliberare l'impiego dei capitali e delle riserve, mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato, stipulazione di mutui attivi e passivi, anche ipotecari, ed ogni altra forma di investimento; provvedere a quanto altro occorre per la gestione economica dell'Ente, secondo le norme di legge e dei regolamenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti.

Le votazioni saranno a scrutinio segreto quando riguardano persone.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

« Il Comitato esecutivo è composto: dal presidente, dal vice presidente, e da tre membri eletti dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore dell'Ente interviene alle riunioni del Comitato esecutivo con voto consultivo ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

« Spetta al Comitato esecutivo:

a) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) deliberare su quanto ad esso delegato dal Consiglio di Amministrazione;

c) assumere e licenziare il personale;

d) deliberare sulle domande di prestazione di assistenza e previdenza;

e) deliberare sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

f) esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione ».

ZACCAGNINI. Mi pare un po' difficile consigliare che il Comitato esecutivo possa deliberare sulle domande di prestazione di assistenza e previdenza e contemporaneamente deliberare (punto e) sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni.

CHIAROLANZA. Finora le delibere sui ricorsi sono state affidate al Consiglio di amministrazione tanto più che di esso fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e uno dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità. Faccio una proposta in tal senso affinché in sede di coordinamento l'alea e) dell'articolo 14 venga inserito fra i compiti demandati al Consiglio di amministrazione e di cui all'articolo 12 (che diventerà 11) testé approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Chiarolanza.

(È approvato).

L'articolo 14 (che diventerà articolo 13) risulta pertanto così formulato:

Spetta al Comitato esecutivo:

a) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) deliberare su quanto ad esso delegato dal Consiglio di Amministrazione;

c) assumere e licenziare il personale;

d) deliberare sulle domande di prestazioni di assistenza e previdenza;

e) esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'Assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, e sull'andamento dell'Ente.

In caso di urgenza, può adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, chiedendone la ratifica alla prima riunione dell'organo competente.

Comunico che vi è un emendamento soppressivo dell'ultimo comma, presentato dall'onorevole Di Mauro.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

DI MAURO. Il mio emendamento trova la sua ragione nella necessità di evitare che il Presidente venga praticamente a sostituirsi al Comitato esecutivo e al Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza potrebbe riunirsi il comitato esecutivo, composto di poche persone e più facilmente convocabile.

PRESIDENTE. La norma riportata nell'articolo è di uso comune e pur presentando qualche inconveniente offre indubbe possibilità di rapide decisioni, ove occorran.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La norma dell'articolo corrisponde ad una formula generale reperibile in tutti i regolamenti e che non ha mai dato luogo ad inconvenienti apprezzabili. Per me in questo caso il Presidente risponde in pieno del suo operato, ed è bene che qualche volta ci sia un responsabile diretto. Chiedo che la norma non venga modificata.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Di Mauro se insiste nel suo emendamento.

DI MAURO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16:

« Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e da tre membri supplenti dei quali, uno effettivo e uno supplente designati, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Gli altri vengono nominati dall'Assemblea nazionale ai sensi dell'articolo 8.

I sindaci hanno i compiti stabiliti dall'articolo 2397 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

I sindaci intervengono alle sedute del Comitato direttivo ed a quello del Comitato esecutivo.

Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In merito al penultimo comma osservo che non esiste un comitato direttivo. I sindaci assistono alle riunioni, senza diritto a voto, del comitato esecutivo.

PRESIDENTE. Del resto i compiti dei sindaci sono stabiliti dall'articolo 2397 e seguenti del Codice civile. Propongo pertanto di sostituire l'articolo con il seguente:

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministro per il lavoro e la previ-

denza sociale e due effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea nazionale ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengono in possesso della Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19:

« Costituiscono entrate dell'Ente:

a) i contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell'articolo 3 della presente legge;

b) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità;

c) le somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso dell'Ente ».

Dato che gli enti riconosciuti per potere avere un lascito o una donazione debbono essere autorizzati, mi pare che i paragrafi b) e c) bisogna considerarli alla stessa stregua e quindi proporrei di eliminare l'ultimo paragrafo aggiungendo alla lettera b) « previe le eventuali autorizzazioni di legge ».

Quindi l'articolo potrebbe essere modificato nel seguente modo:

Costituiscono entrate dell'Ente:

a) i contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell'articolo 3 della presente legge;

b) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità, previe le eventuali autorizzazioni di legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un Commissario per la amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore a sei mesi, che saranno fissati nel decreto stesso.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20:

« In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il liquidatore, nominato dalle autorità competenti, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto sarà devoluto alla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari, che lo devolgerà a scopi assistenziali a favore della categoria ».

RAPELLI. Non credo che la questione degli Ordini sia risolta costituzionalmente in Italia. Noi abbiamo degli Ordini che sono quello che sono perché riconosciuti precedentemente alla Costituzione repubblicana. Io non vorrei che si costituisse un precedente, perché nell'articolo è detto che « sarà devoluto alla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari che lo devolgerà a scopi assistenziali a favore della categoria », in quanto che questi sono compiti propri del liquidatore.

CHIAROLANZA. La realtà è che gli Ordini professionali sono riconosciuti per legge, sono enti giuridici. Se si liquida il patrimonio dell'Ente di previdenza e assistenza dei veterinari è evidente che esso dovrà andare alla Federazione degli Ordini dei veterinari.

RAPELLI. Lei vuole attribuire un riconoscimento che la Costituzione non dà.

BUTTE, Relatore. Si potrebbe modificare così: in caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il patrimonio netto sarà devoluto a scopi assistenziali

PRESIDENTE. L'articolo 20 potrebbe, quindi, essere così modificato.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il patrimonio netto sarà devoluto a scopi assistenziali a favore della categoria.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ricordo che durante la discussione generale fu prospettata l'opportunità di non includere nell'obbligo di iscrizione all'Ente i veterinari dipendenti da amministrazioni statali o da enti locali in quanto essi sono già tutelati da un'altra forma di assistenza.

Desidero insistere e propongo pertanto il seguente articolo aggiuntivo: « Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Ente istituito dalla presente legge i veterinari dipendenti dall'amministrazione dello Stato e dagli Enti locali ».

CHIAROLANZA. Mi sia consentito di dire che un emendamento del genere distrugge completamente la legge. È una questione che già si è presentata quando abbiamo esaminato la legge di previdenza dei medici e tanto il Ministero del lavoro quanto il Ministero delle finanze hanno accettato il principio che coloro che a causa del loro ufficio hanno diritto ad un'assistenza possono averne anche un'altra.

Il giorno in cui escludete dal vantaggio di questa legge tutti i veterinari che dipendono dalle amministrazioni statali e dagli enti locali, avrete fatto una legge inutile perché gli altri veterinari sono davvero un numero esiguo.

ZACCAGNINI. Mi dispiace per il Governo, ma sono contrario all'articolo aggiuntivo per le ragioni già dette dall'onorevole Chiarolanza e per ragioni di principio. Il nostro sistema previdenziale si deve reggere su due linee: una forma obbligatoria per legge per coloro che hanno un certo rapporto di lavoro, ma che può essere tuttavia integrata da qualche altra forma previdenziale. Qui non si tratta di una nuova forma sostitutiva, ma di una integrazione. Per tali motivi di principio sono contrario all'emendamento.

BUTTE, Relatore. Per i motivi illustrati dai colleghi anche io mi dichiaro contrario alla proposta del Governo.

DI MAURO. Inizialmente avevo rilevato la incongruenza che viene a determinarsi, cioè di una duplice forma di assistenza per i veterinari dipendenti dagli Enti locali, i quali avranno un'assistenza in quanto tali e poi avranno le prestazioni previste da questa legge. Avevo rilevato l'assurdità della cosa che andavano a fare. D'altra parte, mi sono reso conto che se noi togliamo da questa legge i dipendenti dagli Enti locali la legge non serve più. La questione doveva essere affrontata in altri termini: bisognava risolvere il problema delle pensioni, che è fondamentale, e nei ter-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

mini che noi abbiamo richiesto attraverso le proposte presentate. Purtroppo, ormai la situazione è questa e non possiamo fare altro che approvare la legge così com'è.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Sottosegretario:

« Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Ente istituito dalla presente legge i veterinari dipendenti dall'Amministrazione dello Stato e dagli Enti locali ».

(Non è approvato).

Gli onorevoli Di Mauro e Graziosi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione Lavoro e previdenza sociale della Camera dei deputati, discutendo la legge, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, ritenendo che si rende assolutamente necessario definire al più presto il problema delle pensioni di invalidità e vecchiaia ai veterinari,

invita il Governo a sollecitare o predisporre gli strumenti legislativi necessari affinché ai veterinari sia assicurato al più presto il diritto alla pensione di invalidità e vecchiaia ».

BUTTÈ, *Relatore*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno, che risponde ai desiderata della categoria.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Di Mauro-Graziosi.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge.

GRAZIOSI e BUTTÈ: « Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari » (1650):

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	41
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albarello, Albizzati, Bartole, Bei Crufoli Adele, Berardi Antonio, Bersani, Bettoli, Bufardecchi, Buttè, Calvi, Camposarcuno, Ceravolo, Chiarolanza, Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, Di Giacomo, Di Mauro, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Lizzadri, Noce Teresa, Pastore, Penazzato, Pessi, Rapelli, Sabatini, Santi, Scarascia, Scarpa, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Vengono, Zaccagnini e Zamponi.

Sono in congedo:

Maglietta, Mastino del Rio e Scalia Vito.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI